

GAZZETTA UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 dicembre 2003

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 352.

Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249 ..... Pag. 4

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 353.

Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali ..... Pag. 5

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 354.

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.  
Pag. 6

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative Pag. 9

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2003, n. 356.

Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Legge finanziaria 2004). Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 novembre 2003, n. 357.

Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ENPALS in attuazione dell'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.  
Pag. 12

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2003.

Rideterminazione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003.

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori» ..... Pag. 23

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 dicembre 2003.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni ..... Pag. 24

DECRETO 18 dicembre 2003.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo gennaio-marzo 2004 ..... Pag. 25

## Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 17 ottobre 2003.

Determinazione dell'incremento della quota capitaria annua dovuta a titolo di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai lavoratori autonomi agricoli per l'anno 2003 ..... Pag. 28

DECRETO 11 dicembre 2003.

Scioglimento di varie società cooperative ..... Pag. 29

DECRETO 12 dicembre 2003.

Sostituzione di un componente nel comitato provinciale INPS di Biella, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. .... Pag. 32

DECRETO 12 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «San Giorgio» a r.l., in Botricello ..... Pag. 32

DECRETO 12 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Agrumicola Calabria», in Lamezia Terme ..... Pag. 32

DECRETO 15 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «ECO 2000», in Massa ..... Pag. 33

DECRETO 16 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «TRS Società cooperativa a responsabilità limitata», in Avellino. .... Pag. 33

DECRETO 16 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Radio Colombo - Società cooperativa a r.l.», in Aiello del Sabato ..... Pag. 33

## Ministero delle attività produttive

DECRETO 24 dicembre 2003.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della S.p.a. Parmalat, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347. .... Pag. 34

## Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 28 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Zafferano di San Gimignano» per la quale è stata inviata istanza a Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. .... Pag. 34

DECRETO 1° dicembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 28 novembre 2003 ..... Pag. 38

DECRETO 2 dicembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale a denominazione «Zafferano dell'Aquila» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. .... Pag. 40

DECRETO 4 dicembre 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «Studio analisi alimentari - dott. Valentino Palpacelli» autorizzato con decreto 30 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. .... Pag. 42

DECRETO 5 dicembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Lardo di Colonnata» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 6 novembre 2003 ..... Pag. 43

DECRETO 5 dicembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta ..... Pag. 45

DECRETO 9 dicembre 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Vagaggini Carbone S.n.c.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.  
Pag. 47

DECRETO 12 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi».  
Pag. 48

DECRETO 12 dicembre 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena» ..... Pag. 49

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 11 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Prato ..... Pag. 50

### Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003.

Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione. (Deliberazione n. 138/03) ..... Pag. 50

## CIRCOLARI

### Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 11 dicembre 2003, n. 946477.

Circolare esplicativa recante una rettifica e chiarimenti sulle modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste nel bando per le incentivazioni a favore della formazione e valorizzazione degli stilisti, ai sensi dell'art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (Legge finanziaria 2002).

Pag. 58

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento del 22 e 23 dicembre 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia ..... Pag. 59

Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea ..... Pag. 60

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi ..... Pag. 60

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 2003. Situazione del bilancio dello Stato.

03A14050

DECRETO 18 dicembre 2003.

**Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo gennaio-marzo 2004.**

IL CAPO DELLA DIREZIONE V  
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 2003, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 19 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 2003 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di «procedere per il trimestre 1° luglio 2003-30 settembre 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2003-30 settembre 2003 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2003-30 settembre 2003, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2004, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attenono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 2003-31 dicembre

2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

*Il capo della direzione:* MARESCA

#### RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

##### *Nota metodologica.*

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 2003, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione

per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decedali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decedali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a € 75.000,00.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

##### *Rilevazione degli interessi di mora.*

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

## ALLEGATO A

**RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (\*)**  
**MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON**  
**BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO**  
**PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2003**  
**APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2004**

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,41
	oltre 5.000	9,50
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	7,32
	oltre 5.000	6,07
FACTORING (3)	fino a 50.000	6,61
	oltre 50.000	5,67
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,03
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	19,28
	oltre 5.000	14,37
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	21,20
	oltre 5.000	11,97
LEASING	fino a 5.000	13,99
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,25
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,82
	oltre 50.000	5,77
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO <i>REVOLVING</i> (7)	fino a 1.500	17,63
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,24
	oltre 5.000	11,35
MUTUI (8)		4,24

**AVVERTENZA:** AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,69 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.9.2003; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
- (8) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.